

Nota n°: 10/2022

Oggetto: *Credito d'imposta beni strumentali: obbligo dicitura del riferimento normativo*

Sommario: Con l'interpello n. 270 del 18.05.2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, essendo documenti che attestano la consegna del bene.

Contenuto: _____

La legge di bilancio 2022, art. 1 co. 44 della L. 234/2021, riconosce un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0".

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Tra questi, l'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, dispone che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 1054 - 1058 - ter della L. 178/2020.

Con l'interpello in commento, l'Agenzia ha confermato che la dicitura deve essere apposta non solo sulla fattura commerciale, ma anche su tutti gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati (es. DDT di consegna del bene, verbale di collaudo e interconnessione, etc..)¹.

La mancata indicazione di tale dicitura determina la revoca dell'agevolazione; è tuttavia possibile regolarizzare il documento già emesso seguendo le indicazioni della stessa Agenzia con le risposte a interpello n. 438 e 439 5.10.2020 e circ. Agenzia delle Entrate 9/2021.

In tal senso, qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

¹ In senso lato, la Dottrina rileva l'opportunità di apporre il riferimento normativo su tutti i documenti attestanti l'investimento (ordine di acquisto, DDT, fattura, contratto di leasing, verbale di collaudo/interconnessione).

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SdI.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan